COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 674 def.
Bruxelles, 09.01.1995

95/0009 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Lo scopo del progetto di regolamento è quello di fornire un quadro nel cui ambito sviluppare e raccogliere comparabili indici dei prezzi al consumo (IPC) per gli Stati membri.

2. In base al Trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 109 J) la Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Un criterio per valutare tali progressi è costituito dalla realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza nella stabilità dei prezzi risultante da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati al riguardo. L'inflazione deve essere misurata mediante l'indice dei prezzi al consumo, su base comparabile.

3. Poiché attualmente gli indici dei prezzi al consumo degli Stati membri differiscono per ciò che riguarda i concetti, i metodi e le pratiche, è necessario un programma di armonizzazione per dar vita a indici comparabili. Gli IPC sono politicamente, socialmente ed economicamente statistiche sensibili e non possono essere facilmente cambiati. E' quindi indispensabile costruire distinti indici dei prezzi al consumo che siano comparabili. Questi indici verranno chiamati indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

4. Nel quadro del regolamento verranno elaborate con gli Stati membri linee guida per la costruzione di indici dei prezzi al consumo nazionali armonizzati e verranno presentate proposte per la costruzione di un ampio indice comunitario basato sugli IPCA. Nel far ciò verrà prestata debita attenzione allo scopo principale degli IPCA, che è quello di permettere di confrontare l'inflazione nel contesto macroeconomico ed internazionale. Come è richiesto dal Trattato sull'Unione europea, lo scopo sarà quello di fornire misure comparabili dell'inflazione tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali. Le raccomandazioni saranno basate sulle migliori pratiche, sia tenendo conto delle condizioni istituzionali precedenti e giuridiche esistenti negli Stati membri, sia conformandosi al principio di sussidiarietà. Le proposte dovrebbero essere realizzabili per tutti gli Stati membri e dovrebbero comportare un costo minimo corrispondente al richiesto grado di comparabilità degli indici.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che la Commissione e l'IME riferiscano al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, ai fini del raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;

considerando che l'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui al predetto articolo 109 J stabilisce che il grado di stabilità dei prezzi raggiunto dagli Stati membri risulta dal tasso d'inflazione misurato mediante l'indice dei prezzi al consumo calcolato su base comparabile; che gli indici dei prezzi al consumo esistenti non sono stabiliti su una base direttamente comparabile;

considerando che la Comunità europea e in particolare le sue autorità finanziarie e monetarie debbono poter disporre regolarmente e tempestivamente di indici dei prezzi al consumo per comparare i tassi d'inflazione nel contesto macroeconomico e internazionale, distinti da quelli utilizzati per fini nazionali e microeconomici;

considerando che l'inflazione è un fenomeno che si manifesta in tutte le forme di transazioni commerciali, compresi gli acquisti di beni capitali, gli acquisti pubblici, il costo del lavoro e gli acquisti effettuati dai consumatori; che per una piena comprensione del processo inflazionistico, all'interno dei paesi membri della Comunità europea e tra di essi, occorre disporre di una serie di statistiche, di cui gli indici dei prezzi al consumo costituiscono un elemento essenziale;

considerando che indici dei prezzi al consumo comparabili possono essere prodotti in luogo di o in aggiunta a indici dei prezzi al consumo analoghi, già prodotti o che saranno prodotti in futuro dagli Stati membri;

considerando che la produzione di indici comparabili comporterà costi che saranno sostenuti in parte dalla Commissione e in parte dagli Stati membri;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo è un compito che può essere svolto efficacemente soltanto a livello comunitario; che alla raccolta dei dati e al calcolo di indici dei prezzi al consumo comparabili provvederanno gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale;

considerando che, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, è necessario disporre di un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea nel suo insieme;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE[1], ha espresso un parere favorevole sul progetto di regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di istituire una statistica comunitaria dei prezzi al consumo, secondo le modalità qui di seguito definite.

1. Ogni Stato membro produce un indice dei prezzi al consumo comparabile, qui di seguito denominato "indice dei prezzi al consumo armonizzato dello Stato membro" (IPCA).

2. La Commissione (Istituto statistico delle Comunità europee, qui di seguito denominato Eurostat) produce, sulla base degli IPCA degli Stati membri, un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea, qui di seguito denominato "indice dei prezzi al consumo europeo" (IPCE).

3. La Commissione (Eurostat) produce, sulla base degli IPCA degli Stati membri senza deroga di cui all'articolo 109 K del trattato CE, un indice dei prezzi al consumo per l'Unione monetaria europea, qui di seguito denominato "indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria" (IPCUM), fintanto che tali deroghe sussistono.

Articolo 2 - Campo d'applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto i prezzi reali dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei singoli consumatori e le corrispondenti quantità effettivamente acquistate a tale fine.

[1] GU L 181 del 28.06.1989.

Articolo 3 - Requisito di comparabilità

Gli IPCA sono considerati comparabili se riflettono esclusivamente le differenze che esistono tra i paesi nelle variazioni dei prezzi e nelle abitudini di consumo. Gli IPCA che differiscono in conseguenza di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non sono considerati comparabili. La Commissione (Eurostat) definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le regole da seguire per ottenere IPCA comparabili, in particolare quando la differenza tra l'effetto di un concetto, un metodo o una procedura determinati sulla variazione annua dell'IPCA per l'insieme delle voci e l'effetto delle loro alternative è superiore allo 0,1%.

Articolo 4 - Calendario e deroghe

1. Le misure necessarie per ottenere indici dei prezzi al consumo comparabili sono attuate progressivamente, secondo le seguenti fasi:

a) <u>Fase I</u>
Entro il marzo 1996 la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, produce, ai fini della relazione di cui all'articolo 109 J del trattato ("criteri di convergenza"), una serie provvisoria di indici dei prezzi al consumo per ciascuno Stato membro. Tali indici sono interamente basati sui dati utilizzati per il calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo già esistenti, ma con le seguenti modifiche:

i) sono escluse le abitazioni occupate dai proprietari;

ii) sono esclusi i servizi sanitari e scolastici ;

iii) sono escluse talune altre voci non considerate o trattate in modi diversi da alcuni Stati membri.

b) <u>Fase II</u>
L'IPCA è calcolato ad iniziare dal gennaio 1997 e fornisce stime delle variazioni dei prezzi relative a un periodo di riferimento comune dell'indice. Sono inoltre fornite stime delle variazioni dei prezzi per i dodici mesi precedenti il gennaio 1997 e per i mesi successivi.

c) <u>Fase III</u>
Entro il gennaio 1998 gli Stati membri attuano l'insieme delle misure di cui all'articolo 13.

2. Se necessario, la Commissione (Eurostat) può, su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione dell'Istituto monetario europeo, concedere deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, per un periodo di durata non superiore ad un anno, qualora il sistema statistico dello Stato membro relativo ai prezzi al

consumo richieda, per l'applicazione del presente atto giuridico, adattamenti significativi.

Articolo 5 - Informazioni richieste

Le informazioni richieste in pratica sono quelle relative ai prezzi e ai valori dei beni e dei servizi che rientrano nel campo d'applicazione, di cui occorre tener conto per ottenere IPCA comparabili, secondo la definizione di cui all'articolo 3.

Articolo 6 - Osservazione

I dati relativi ai prezzi e alla ponderazione utilizzati per il calcolo dell'IPCA sono raccolti direttamente mediante indagini effettuate da unità statistiche (regolamento (CEE) del Consiglio n. 696/93 del 15 marzo 1993[2]) o ricavati indirettamente da altre fonti, a condizione che gli IPCA che ne risultano rispondano al requisito di comparabilità di cui all'articolo 3.

Articolo 7 - Fonti

Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete.

Articolo 8 - Frequenza

1. L'IPCA è calcolato ogni mese.

2. I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente al requisito di comparabilità, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile.

3. I coefficienti di ponderazione dell'IPCA sono aggiornati con una frequenza sufficiente a soddisfare il requisito di comparabilità.

Articolo 9 - Produzione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti, per produrre l'IPCA per le categorie dettagliate elencate nell'allegato I (con gli adattamenti necessari ai fini della costruzione di IPCA comparabili), secondo metodi, procedure e formule che garantiscono, secondo la procedura di cui all'articolo 14, la conformità al requisito di comparabilità.

[2] GU L 76 del 30.03.1993.

Articolo 10 - Trasmissione dei risultati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati di cui all'articolo 9 entro i trenta giorni successivi alla fine del mese civile a cui gli indici si riferiscono.

Articolo 11 - Pubblicazione

L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM e i corrispondenti sottoindici per una serie di categorie comprese tra quelle di cui all'articolo 9 sono diffusi in mutua cooperazione tra le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) e sono pubblicati entro i cinque giorni lavorativi successivi al periodo di cui all'articolo 10.

Articolo 12 - Controllo della qualità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni, ivi compresi i dati raccolti ai sensi dell'articolo 5 aventi carattere riservato, che consentono di valutare la conformità al requisito di comparabilità e la qualità degli IPCA.

Articolo 13 - Consultazione

1. Le disposizioni d'attuazione del presente regolamento, ivi comprese le misure di adattamento agli sviluppi economici e tecnici, sono stabilite dalla Commissione (Eurostat), previa consultazione del comitato del programma statistico istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom e dell'Istituto monetario europeo, secondo la procedura di cui all'articolo 14.

2. Le disposizioni di cui al paragafo 1 sono limitate a quelle che non comportano per alcuno Stato membro l'impiego di risorse supplementari rilevanti, a meno che gli Stati membri interessati vi acconsentano o a meno che la Commissione (Eurostat) si assuma i due terzi dei costi supplementari per i primi due anni di attuazione.

Articolo 14 - Procedura

1. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto sulle misure da adottare. Il comitato emette il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in parola. Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Al momento delle votazioni in seno al comitato, ai voti dei

rappresentanti degli Stati membri verrà attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il Presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora non dovessero essere conformi al parere emesso dal comitato, tali misure verranno immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 15 - Revisione

La Commissione (Eurostat) riesamina il presente regolamento [previa consultazione dell'Istituto monetario europeo, e in particolare l'applicazione del requisito di comparabilità, entro due anni dalla data di entrata in vigore, quindi entro i due anni successivi.

Articolo 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato I

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

concernente gli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Classificazione per funzione dei consumi individuali

in base ai quali saranno determinati

gli indici elementari dell'IPCA

1. PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO

1.1 **Prodotti alimentari**
1.1.1 Pane e cereali
1.1.2 Carne
1.1.3 Pesce
1.1.4 Latte, formaggio e uova
1.1.5 Oli e grassi
1.1.6 Frutta
1.1.7 Ortaggi, escl. patate e altri tuberi
1.1.8 Patate, manioca e altri tuberi
1.1.9 Zucchero
1.1.10 Marmellate, miele, cioccolato e dolciumi
1.1.11 Sale, spezie, salse e prodotti alimentari n.c.a.

1.2 **Bevande**[1]
1.2.1 Caffé, tè, cacao
1.2.2 Altre bevande non alcoliche
1.2.3 Bevande alcoliche

1.3 **Tabacco**

2. ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

2.1 **Articoli d'abbigliamento**
2.1.1 Materiali per l'abbigliamento
2.1.2 Indumenti
2.1.3 Altri articoli e accessori d'abbigliamento
2.1.4 Riparazione e locazione di indumenti

2.2 **Calzature**
2.2.1 Scarpe e altre calzature
2.2.2 Riparazione di calzature

3. ABITAZIONE, ACQUA, GAS, ELETTRICITÀ E ALTRI COMBUSTIBILI

3.1 **Affitti lordi**[2]
3.1.1 Affitti realmente pagati dai locatari[3]
3.1.2 Affitti imputati delle abitazioni occupate dai proprietari
3.1.3 Altri affitti reali o contabili

3.2 **Manutenzione corrente e riparazione di alloggi**
3.2.1 Prodotti per la manutenzione corrente e la riparazione di alloggi
3.2.2 Servizi per la manutenzione corrente e la riparazione di alloggi

3.3 **Altri servizi connessi all'alloggio**
3.3.1 Smaltimento dei rifiuti e servizi igienici
3.3.2 Assicurazione dell'alloggio
3.3.3 Distribuzione dell'acqua

3.4 **Gas, elettricità e altri combustibili**
3.4.1 Elettricità
3.4.2 Gas
3.4.3 Combustibili liquidi
3.4.4 Altri combustibili

4. MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E MANUTENZIONE CORRENTE DELLA CASA

1 Consumo a domicilio.
2 Esclusi gli affitti imputati degli alloggi occupati dai proprietari.
3 Distinguere gli affitti dei privati e quelli degli enti locali.

4.1 **Mobili, articoli d'arredamento e decorazione, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti, riparazioni**
4.1.1 Mobili, articoli d'arredamento e decorazione
4.1.2 Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti
4.1.3 Riparazione di mobili, articoli d'arredamento e decorazione, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

4.2 **Articoli tessili per la casa**

4.3 **Apparecchi per il riscaldamento e la cucina, frigoriferi, lavatrici e apparecchi simili, compresi gli accessori e le riparazioni**
4.3.1 Elettrodomestici
4.3.2 Apparecchi per la casa non elettrici
4.3.3 Riparazione di apparecchi per la casa

4.4 **Cristalleria, vasellame e utensileria per la casa**

4.5 **Utensileria e attrezzature per la casa e per il giardino**
4.5.1 Grandi utensili
4.5.2 Piccoli utensili e accessori vari

4.6 **Articoli e servizi per la manutenzione corrente della casa**
4.6.1 Articoli non durevoli per la casa
4.6.2 Servizi domestici
4.6.3 Servizi per la casa, esclusi i servizi domestici

5. SANITÀ

5.1 **Prodotti medicinali e farmaceutici, apparecchi e materiale terapeutico**
5.1.1 Medicinali
5.1.2 Altri prodotti farmaceutici
5.1.3 Apparecchi e materiale terapeutico

5.2 **Servizi medici e paramedici non ospedalieri**
5.2.1 Prestazioni di medici
5.2.2 Odontoiatria
5.2.3 Analisi mediche
5.2.4 Prestazioni di ausiliari medici
5.2.5 Altri servizi non ospedalieri

5.3 **Servizi ospedalieri**
5.3.1 Servizi ospedalieri di base
5.3.2 Servizi medici prestati ai degenti
5.3.3 Analisi mediche per i degenti
5.3.4 Servizi di ausiliari medici prestati ai degenti
5.3.5 Pasti e bevande serviti ai degenti

5.4 **Servizi di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni**
5.4.1 Servizi privati di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni
5.4.2 Servizi pubblici di assicurazione contro le malattie e contro gli infortuni

6. TRASPORTI

6.1 **Acquisto di veicoli**
6.1.1 Acquisto di automobili
6.1.2 Acquisto di cicli e motocicli

6.2 **Spese di esercizio dei mezzi di trasporto personali**
6.2.1 Pezzi di ricambio e accessori
6.2.2 Carburanti e lubrificanti
6.2.3 Manutenzione e riparazioni

6.2.4 Altre spese di esercizio dei mezzi di trasporto personali

6.3 **Servizi di trasporto**
6.3.1 Trasporti urbani
6.3.2 Trasporti interurbani
6.3.3 Traslochi e deposito mobili

7. RICREAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA[4]

7.1 **Apparecchi e accessori , comprese le riparazioni**
7.1.1 Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini
7.1.2 Apparecchi fotografici e cinematografici, strumenti ottici
7.1.3 Apparecchiature informatiche
7.1.4 Altri beni durevoli ricreativi e culturali
7.1.5 Giochi e giocattoli; attrezzature per lo sport, il campeggio e le attività ricreative all'aperto
7.1.6 Supporti per la registrazione di immagini e di suoni
7.1.7 Giardinaggio e animali di compagnia
7.1.8 Riparazione di apparecchi e accessori per attività ricreative e culturali

7.2 **Servizi ricreativi e culturali**
7.2.1 Servizi ricreativi e culturali collettivi
7.2.2 Altri servizi ricreativi e culturali

7.3 **Giornali, libri e articoli di cancelleria**
7.3.1 Libri
7.3.2 Giornali e stampati vari
7.3.3 Articoli di cancelleria e per disegno

8. ISTRUZIONE

8.1 **Servizi di istruzione**
8.1.1 Istruzione prescolastica e primaria
8.1.2 Istruzione secondaria
8.1.3 Istruzione universitaria
8.1.4 Istruzione di livello non definito

8.2 **Materiale didattico**

8.3 **Servizi d'istruzione ausiliari**
8.3.1 Mense scolastiche e universitarie
8.3.2 Servizi di alloggio
8.3.3 Servizi medici
8.3.4 Altri servizi d'istruzione ausiliari

9 ALBERGHI, CAFFÈ E RISTORANTI

9.1 **Ristorazione**
9.1.1 Ristoranti e caffè[5]
9.1.2 Mense

9.2 **Servizi alberghieri**

10. BENI E SERVIZI VARI

10.1 **Igiene personale**
10.1.1 Parrucchieri e istituti di bellezza
10.1.2 Articoli elettrici per l'igiene personale
10.1.3 Altri articoli per l'igiene personale, articoli da toletta

[4] La classificazione delle vacanze "tutto compreso" resta da stabilire.

[5] Distinguere i pasti e le bevande consumati all'esterno.

10.2 **Effetti personali n.c.a.**
10.2.1 Gioielli, orologi
10.2.2 Altri effetti personali

10.3 **Comunicazioni**
10.3.1 Servizi postali
10.3.2 Telefono e telegrafo

10.4 **Servizi sociali**
10.4.1 Assistenza sociale con alloggio
10.4.2 Assistenza sociale senza alloggio

10.5 **Servizi finanziari n.c.a.**

10.6 **Altri servizi n.c.a.**

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Regolamento del Consiglio riguardante l'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo.

2. LINEA DI BILANCIO

Sottosezione B3 - Confronto dei prezzi B5-600
Capitolo B5-60
Articolo B5-600

3. BASE GIURIDICA

- Articolo 213 del Trattato
- Trattato sull'Unione europea

(Decisione del Consiglio n. 89/382/CEE)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivi specifici dell'azione

Il regolamento intende accelerare il programma di lavoro riguardante l'elaborazione di indici comparabili dei prezzi al consumo. Esso fornirà un quadro per successivi regolamenti particolareggiati della Commissione che chiederanno agli Stati membri di presentare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) in base ai concetti, ai metodi e alle pratiche che sono stati proposti dal gruppo di lavoro sull'armonizzazione degli IPC e che sono stati approvati dal Comitato del programma statistico conformemente alla procedura del Comitato di regolamentazione.

4.2. Periodo previsto per l'azione

Il progetto di regolamento richiede un'attuazione in tre fasi per una progressiva armonizzazione. La prima, nel marzo 1996, comporterà risorse minime e si baserà quasi interamente sugli IPC esistenti. La seconda, a partire dal gennaio 1997, comporterà solamente limitati cambiamenti contabili. La terza, a partire dal gennaio 1998, richiederà probabilmente notevoli risorse.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

SNO (Spese non obbligatorie); SD (stanziamenti dissociati)

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- *Sovvenzione al 100%*

 Non applicabile

- *Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato*
Non applicabile

- *Abbuono di interessi*
Non applicabile

- *Altre*
Non applicabile

- *Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario?*
Non applicabile

- *L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate? In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrate in questione*
Non applicabile

7. INCIDENZA FINANZIARIA SUGLI STANZIAMENTI PER LE AZIONI (PARTE B DEL BILANCIO)

7.1. Metodo per il calcolo del costo totale dell'azione
La proposta riguarda un regolamento quadro che non comporta per gli Stati membri alcuna azione o spesa, se non la partecipazione alle discussioni per la stesura dei regolamenti della Commissione volti a realizzare indici dei prezzi al consumo su base comparabile. L'articolo 13 stabilisce che tali regolamenti non comporteranno per gli Stati membri costi supplementari significativi, a meno che essi non siano d'accordo o la Commissione si impegni a sostenere i 2/3 di tali costi fino alla fine dei primi due anni di attuazione. Le azioni richieste per fornire IPC comparabili saranno decise d'intesa con gli Stati membri. Verranno inoltre stipulati accordi per far fronte ai costi di tali azioni prima che i regolamenti vengano adottati della Commissione.

7.2. Ripartizione dei costi
Il regolamento non comporta di per sé alcun costo oltre a quelli già indicati nella linea di bilancio B5-600. I costi dei successivi regolamenti della Commissione non possono essere stimati fino a quando non saranno stati decisi i necessari passi da compiere per ottenere IPC comparabili.

7.3. Scadenzario indicativo degli stanziamenti di impegno di pagamento
Le spese operative per studi di consulenza, riunioni di esperti, ecc.

Ripartizione	Bilancio 94	Art., voce di bilancio 95	Variazioni in %
- Studi - Riunioni di esperti - Conferenze e congressi - Informazione e pubblicazioni	- - - -	- - - -	
TOTALE	-	-	

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

I dati statistici sono visti come uno strumento obiettivo di valutazione dei programmi di azione comunitaria e contribuiscono in tal modo al consolidamento del meccanismo antifrode.

Prima di pagare, i servizi della Commissione effettuano controlli su sussidi o indennità, compiono studi di fattibilità e operano adeguate valutazioni, tenendo conto degli obblighi contrattuali, dei principi economici e di una solida gestione finanziaria complessiva. Disposizioni antifrode (controllo, consegna di relazioni, ecc.) sono incluse in tutti gli accordi o i contratti stipulati tra la Commissione e i destinatari dei pagamenti.

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1. Obiettivi e conformità con la programmazione finanziaria

Obiettivo/i specifico/i dell'azione proposta

Marzo 1996	-	1a fase: attuazione del progetto di regolamento della Commissione
Gennaio 1997	-	2a fase: attuazione
Metà 1997	-	Riesame: 1a e 2a fase
Gennaio 1998	-	3a fase: attuazione completa
Fine 1999	-	Riesame

L'azione rientra nella programmazione finanziaria della DG per gli anni in questione?
Si, ma gli ultimi regolamenti della Commissione, che definiscono ciò che deve essere attuato, non vi rientrano.

Quale più ampio obiettivo definito nella programmazione finanziaria della DG peregue l'azione proposta?
I programmi settoriali per l'Unione economica e monetaria; i conti economici e finanziari; le statistiche del settore pubblico e della bilancia dei pagamenti; gli indicatori del coordinamento della politica monetaria e dell'ECU; i dati sul commercio estero.

9.2. Giustificazione dell'azione

Motivi per la scelta di quest'azione, piuttosto che di un'altra, per il raggiungimento degli stessi obiettivi. La giustificazione deve basarsi su tre criteri:

a) *costi*
Il regolamento previsto impegna gli Stati membri a realizzare il programma di armonizzazione a costi trascurabili;

b) *effetto derivato (impatto al di là dello/degli obiettivo/i specifico/i)*
Il regolamento dovrebbe portare a variazioni negli IPC degli Stati membri, alcune delle quali consisteranno in migliorie di metodi e pratiche;

c) *effetto moltiplicatore (capacità di mobilitare altre fonti di finanziamento)*
Il regolamento del Consiglio e i successivi regolamenti della Commissione dovrebbero portare a condividere tra Stati membri esperienze e applicazioni tecnologiche riguardo la compilazione degli IPC.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

Indicatori di efficacia prescelti
L'efficacia sarà valutata rispetto al calendario di cui al precedente punto 9.1.1.

Modalità e periodicità della valutazione
Il regolamento prevede un riesame alla metà del 1997 e un altro alla fine del 1999.

Principali fattori d'incertezza che potrebbero influenzare i risultati specifici dell'azione
Se la conferenza intergovernativa del 1996 modificherà il calendario dell'UEM, gli Stati membri potrebbero essere più riluttanti ad aderire al calendario di cui al precedente punto 9.1.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (Parte A del bilancio)

10.1. L'azione proposta comporta un aumento dell'organico della Commissione? In caso affermativo, di quanti posti?

Si. Sono previsti due funzionari, uno di grado A e uno di grado C. Il primo per l'inizio del 1995 ed il secondo per la fine del 1996.

L'assegnazione di un funzionario di grado A per l'inizio del 1995 dipenderà dalla decisione della Commissione sullo stanziamento delle risorse.

L'assegnazione di un funzionario di grado C nel 1996 dipenderà sia dai

risultati della procedura di bilancio che dalla decisione della Commissione sullo stanziamento delle risorse.

10.2. Indicare l'ammontare delle spese per il personale e amministrative generate dall'azione proposta. Precisare il metodo di calcolo

Base: costo medio di un posto

Livello A7	93.000 ECU all'anno
Livello C3	70.000 ECU all'anno

Funzionari

ECU

1995	93.000
1996	163.000
1997	163.000

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULL'INDUSTRIA E IN PARTICOLARE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Titolo: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE L'ARMONIZZAZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO**

Proposta

1. Si propone che gli Stati membri forniscano indici dei prezzi al consumo comparabili, basati sugli esistenti indici dei prezzi al consumo.

Impatto

2. Il regolamento proposto è un regolamento quadro, che riguarda direttamente solo gli Istituti nazionali di statistica. Il regolamento conferisce tuttavia a questi ultimi la facoltà di chiedere alle imprese di rispondere alle richieeste di informazioni su prezzi e vendite, qualora queste informazioni dovessero essere richieste a seguito di successivi regolamenti della Commissione. Poiché gli IPC armonizzati saranno basati sugli IPC esistenti e sui dati utilizzati per compilarli, gli oneri aggiuntivi per le imprese saranno probabilmente minimi.

Consultazione

3. L'UNICE e le principali federazioni europee di datori di lavoro sono state informate a livello progettuale di questa proposta di regolamento.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE RIGUARDANTE I PAESI EFTA

Titolo : **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE L'ARMONIZZAZIONE DEGLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO**

Impatto sui paesi dell'EFTA

I paesi EFTA hanno partecipato alle discussioni del comitato del programma statistico e a quello del gruppo di lavoro sull'armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo. Essi sono perfettamente informati delle proposte di regolamento e nell'elaborazione del progetto occorrerà tener conto dei loro punti di vista.

ISSN 0254-1505

COM(94) 674 def.

DOCUMENTI

IT 17

N. di catalogo : CB-CO-94-700-IT-C

ISBN 92-77-84361-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo